

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre disposizioni in materia di ordinamento delle università

Presentata il 15 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (articolo 7, ultimo comma), di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante le norme di attuazione della delega per il riordinamento della docenza universitaria, prevedevano la compiuta definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari entro il termine del periodo di sperimentazione della nuova figura, fissato — già nella legge di delega — in quattro anni. Sono da allora trascorsi ben ventidue anni senza che il problema abbia trovato soluzione, nonostante i tentativi variamente compiuti nel corso delle legislature che si sono succedute. In particolare, sul finire della scorsa legislatura — constatata l'impossibilità di

un accordo sufficientemente ampio per concludere in tempo utile il varo della progettata riforma organica della docenza universitaria — la VII Commissione permanente della Camera dei deputati licenziò per l'Assemblea il testo unificato di una proposta di legge (atto Camera n. 5980-5495-A), recante « Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università », già approvata dal Senato della Repubblica e opportunamente integrata. La proposta di legge intendeva dare soluzione, appunto, al problema di una più appropriata configurazione del ruolo dei ricercatori universitari, alla luce delle funzioni da essi di fatto acquisite — soprattutto in campo didattico — nel processo di profonda trasformazione del nostro sistema universitario.

La presente proposta di legge riprende, nelle sue linee essenziali, il predetto testo licenziato nella scorsa legislatura dalla VII Commissione della Camera dei deputati, che, benché ampiamente condiviso da diversi gruppi parlamentari della Commissione, non riscontrò nell'Aula di Montecitorio il consenso sufficiente per concludere l'iter parlamentare prima del compimento della legislatura.

Nel frattempo, il problema di un'adeguata definizione della figura e delle funzioni dei ricercatori universitari si è reso ancora più acuto, tanto da farlo ritenere dai più una precondizione necessaria per poter poi affrontare, in condizioni di maggiore equità e distensione, il più generale problema del riordino complessivo della docenza universitaria. Concorrono a tale valutazione non poche circostanze, tra cui — primariamente — l'intervenuta riforma dei corsi di studio universitari (autonomia didattica degli atenei) che, per effetto del rilevante ampliamento e della significativa diversificazione dell'offerta formativa delle università, ha prodotto un ulteriore e più esteso coinvolgimento dei ricercatori nell'attività di docenza. Al punto da potersi ritenere che anche per il nostro sistema universitario, com'è per i più avanzati sistemi di ricerca e di istruzione superiore, la differenziazione tra le diverse figure accademiche trovi (e debba trovare) fondamento e ragione d'essere non nell'espletamento dell'attività didattica — che vede ormai parimenti impegnate tutte le figure docenti — bensì nel diverso grado di maturità e di responsabilità scientifica.

Ulteriore elemento da non trascurare — a conferma delle considerazioni che precedono — è la composizione quantitativa del corpo docente delle nostre università, che ha registrato, in concomitanza con l'avvio della riforma didattica, un ulteriore incremento del numero dei ricercatori universitari, come presumibile risposta all'aumentato volume delle attività didattiche e alla loro molteplice differenziazione. Alla data del 31 dicembre 2001 la composizione del corpo

accademico risultava infatti essere la seguente: professori di prima fascia, 16.670 (compresi 545 professori in posizione di fuori ruolo); professori di seconda fascia, 17.648 (compresi 161 professori in posizione di fuori ruolo); ricercatori universitari, 19.829; assistenti di ruolo ad esaurimento, 1.100. Pur tenendo conto che l'indicato numero dei ricercatori (19.829) comprende 2.500 inquadramenti risultanti dall'espletamento delle procedure straordinarie di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, il dato evidenzia la forte domanda degli atenei — anche in ragione, certo, del minore costo economico — di tale figura. Ne è conferma, peraltro, l'elevatissimo numero di procedure di valutazione comparativa per il ruolo dei ricercatori, indette dagli atenei — sempre alla data del 31 dicembre 2001 — dall'entrata in vigore della legge di riforma del reclutamento della docenza universitaria (legge n. 210 del 1998), pari a 7.926 (comprehensive delle precitate 2.500 procedure straordinarie per i tecnici laureati), a fronte di 3.029 procedure bandite per i professori di seconda fascia e di 2.506 procedure bandite per i professori di prima fascia. Dati che oltre tutto smentiscono, in modo inconfutabile, alcuni ricorrenti quanto infondati luoghi comuni, secondo cui la ricordata legge n. 210 del 1998 avrebbe determinato lo svuotamento del ruolo dei ricercatori, che invece, a quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 210, risulta sensibilmente incrementato, ovvero avrebbe prodotto un indiscriminato avanzamento dei docenti in servizio. Al contrario, i dati (depurati delle 2.500 procedure straordinarie per i tecnici laureati) dimostrano che l'atteso snellimento e, soprattutto, il tempestivo espletamento delle procedure concorsuali hanno riguardato — in quattro anni — meno del 20 per cento dell'organico complessivo della docenza universitaria, attestata ormai da anni intorno alle 50.000-55.000 unità (per l'esattezza 55.247 al 31 dicembre 2001) e che, soprattutto, la consistenza delle diverse figure (ricercatori, associati, ordinari) rimane sostan-

zionalmente invariata, semmai con un ulteriore incremento del ruolo dei ricercatori.

L'istituzione della terza fascia e l'inquadramento in essa dei ricercatori universitari si presenta dunque come un provvedimento urgente, rispetto all'accresciuto fabbisogno di docenza degli atenei e all'improcrastinabile esigenza di dare una configurazione giuridica appropriata — quand'anche transitoria — alla figura dei ricercatori universitari, che rappresentano oltre il 35 per cento dei docenti in servizio nelle nostre università! Si tratta, ancora, di una misura di equità, per una categoria che attende da oltre ventidue anni la definizione del proprio stato giuridico. Ma soprattutto si tratta di un pur minimo riconoscimento, senza alcun aggravio economico per il bilancio dello Stato e degli atenei, delle funzioni insostituibili che la gran parte dei ricercatori esercita da anni nel quotidiano espletamento dell'attività didattica dei nostri atenei, costretti a fronteggiare — con un organico di docenza sostanzialmente invariato dal 1994 — la domanda di istruzione superiore di una popolazione studentesca in continua crescita (oltre 1.800.000 studenti!), con un rapporto docenti studenti di 1 a 35 (rispetto alla media europea di 1 a 15). L'approvazione della presente proposta di legge, portando al superamento di una delle situazioni di maggior disagio del nostro sistema universitario, spianerà sicuramente la strada per affrontare poi con maggiore efficacia e incisività l'impegnativa e controversa materia del complessivo riordino della docenza universitaria, peraltro non affrontabile — come hanno dimostrato i lavori della scorsa legislatura — senza la messa in campo di ingenti risorse finanziarie e aggiuntive.

Passando ora all'esame delle norme contenute nella proposta di legge, che si compone di appena tre articoli, si può sinteticamente rilevare che:

1) l'articolo 1 dispone, al comma 1, l'istituzione della terza fascia dei professori universitari, in cui saranno inquadrati, a domanda, i ricercatori in servizio e altre figure assimilate (comma

2). Per tale inquadramento, che avviene previa verifica — secondo modalità autonomamente stabilite dagli atenei — dell'attività didattica e scientifica svolta dagli interessati, sono previste tre successive sessioni annuali di verifica, la prima delle quali da indire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 3). Il comma 4 contempla la procedura applicabile per l'accesso, nel nuovo regime, alla terza fascia. Si prevede poi che, fino al varo del complessivo riordino della docenza universitaria, rimangano immutati lo stato giuridico e il trattamento economico vigenti per le figure da inquadrare, salvo le specifiche disposizioni contenute nella legge stessa (comma 5). Tra queste ultime, il comma 6 prevede l'attività didattica da attribuire ai professori di terza fascia; il comma 7 dispone la loro partecipazione agli organi accademici; il comma 8 definisce la disciplina del loro elettorato attivo e passivo, che viene demandata all'autonomia statutaria degli atenei, con l'esclusione dell'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento; il comma 9 prevede l'applicabilità ai professori di terza fascia di alcune norme finora relative ai soli professori di prima e seconda fascia; il comma 10 risolve un'annosa problematica delle accademie militari e degli istituti di formazione e di aggiornamento per gli ufficiali delle Forze armate, che non potevano finora avvalersi della figura dei ricercatori universitari;

2) l'articolo 2 trasforma gli « assegni di ricerca », di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in « contratti (a tempo determinato) di ricerca e di avviamento all'insegnamento », mantenendone immutato il particolare regime fiscale e previdenziale. Si tratta di una previsione che, nella scorsa legislatura, aveva incontrato un vastissimo consenso nell'ambito della citata VII Commissione, in quanto intesa ad avviare i giovani studiosi alla ricerca e all'insegnamento universitari, offrendo loro un congruo, ancorché limitato, periodo di formazione lavoro, opportuna-

mente tutelato e regolamentato. La norma avrebbe un sicuro effetto anche ai fini di contenere il fenomeno, più volte denunciato, della cosiddetta « fuga dei cervelli »;

3) l'articolo 3 contiene alcune necessarie norme di raccordo tra le norme vigenti e la nuova disciplina, tra cui si segnalano

i commi 3, 4 e 5 in materia di autonomia statutaria degli atenei, intesi a salvaguardare gli statuti già adottati dagli atenei, ponendo fine a un contenzioso non risolto dall'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che non ha efficacia retroattiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Professori universitari di terza fascia*).

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari.

2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza fascia dei professori universitari, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre anni, anche non consecutivi.

3. Le facoltà indicano, con cadenza annuale, tre sessioni di verifica al fine dell'inquadramento del personale di cui al comma 2 nella terza fascia dei professori universitari. La prima sessione è indetta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia i professori di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.

5. Fino alla entrata in vigore della legge di riordino complessivo dello stato giuridico della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori univer-

sitari di ruolo, per gli assistenti di ruolo ad esaurimento e per i tecnici laureati di cui al comma 2 in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.

6. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi non coperti da professori di prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di insegnamento pienamente funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca, di specializzazione nonché di perfezionamento e formazione permanente previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

7. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e seconda fascia, e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia.

8. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. È escluso l'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento.

9. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didatti-

che e scientifiche, nonché di accesso ai fondi per la ricerca.

10. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti anche ai professori di terza fascia, previo nulla osta del consiglio di facoltà, relativamente alle materie afferenti al settore scientifico-disciplinare in cui gli stessi sono inquadrati. Presso le predette accademie e istituti, con decreti del Ministro della difesa, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti di professori di altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse rese disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti previsti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze possono attribuire insegnamenti e attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali e delle proprie disponibilità finanziarie, anche ai professori di terza fascia appartenente al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e di ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

ART. 2.

*(Contratti di ricerca
e di avviamento all'insegnamento).*

1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che

abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.

2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.

3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui al citato articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aboliti le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le

università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 3.

(Norme finali).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per l'accesso al ruolo dei ricercatori, sono abolite. I concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, integrati da una prova didattica, qualora già banditi dalle università prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico stabiliti per i ricercatori universitari.

2. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 3, le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altra università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza, approvato dagli organi accademici competenti ».

3. Gli statuti degli atenei possono disciplinare la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da professori delle tre fasce. La giunta di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione della didattica e negli altri compiti attuativi, propone al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività didattiche. La giunta può esercitare altresì funzioni e compiti ad essa delegati dal consiglio di facoltà.

4. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

5. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei, alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano riconosciuto ai ricercatori la partecipazione agli organi accademici e l'elettorato attivo e passivo nei limiti di cui all'articolo 1, commi 7 e 8.

€ 0,26



14PDL0033850